



Allegato "A"

REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - PROGRAMMAZIONE
FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA - TUTELA DELL'AMBIENTE**

AUTORITA' DI GESTIONE PSR MOLISE 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

BANDO PUBBLICO

MISURA 6 – "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE"

**SOTTOMISURA 6.1 – "AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER I
GIOVANI AGRICOLTORI"**

MISURA 4 – "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI"

SOTTOMISURA 4.1 – "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"

"PACCHETTO GIOVANI"



Sommario

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	5
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	6
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’	7
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	11
ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
ARTICOLO 7 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI	13
ARTICOLO 8 – LIMITAZIONI E VINCOLI	16
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE.....	20
ARTICOLO 10 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	21
ARTICOLO 11 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	22
ARTICOLO 12 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	25
ARTICOLO 13 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	26
ARTICOLO 14 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE	27
ARTICOLO 15 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI	27
ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	27



RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente bando fa riferimento alla normativa comunitaria di seguito riportata.

Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio

- regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;



Regolamenti della Commissione

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;



ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

Nel presente bando vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione delle due sottomisure 6.1 e 4.1 e vengono disciplinate le modalità di presentazione della domanda unica di sostegno e di pagamento da parte dei richiedenti e le relative procedure operative definitive congiuntamente con l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).

Il presente bando avvia la seconda fase di attuazione delle misure collegate al ricambio generazionale in agricoltura e introduce elementi di novità rispetto al 1° Bando di attuazione pubblicato sul BURM n.38/2015.

Con il bando "Pacchetto Giovani" si interviene secondo una logica di progettazione integrata che consente ai giovani di ottenere un incentivo per l'insediamento in aziende agricole ed un contributo per la realizzazione di un piano di investimenti attraverso l'attivazione obbligatoria della Sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti alle aziende agricole".

Il presente bando definisce le modalità di attuazione di pacchetti integrati (Pacchetto Giovani - PG) di misura, specifici per i giovani primi insediati, attuabili attraverso una domanda unica che permette l'accesso contestualmente alla misura 6.1 ed alla misura 4.1.

L'integrazione tra le due diverse misure deve emergere chiaramente nella descrizione del Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) e del collegato Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.). Per il PG si applica quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 808/2014, art. 8, comma 2, ossia l'approvazione della domanda di sostegno della misura 6.1 comporta il finanziamento anche della sottomisura 4.1 prevista nel pacchetto. A tal fine la domanda di sostegno del PG reca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito delle misure interessate ivi compreso quello che riguarda l'attività di applicazione dei criteri di selezione.

Obiettivi specifici per la sottomisura 6.1

La sottomisura 6.1 "aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" è finalizzata a favorire il ricambio generazionale nell'agricoltura molisana con due obiettivi centrali:

- il miglioramento delle performance economiche ed ambientali delle attività agricole ottenute dalla disponibilità dei giovani ad attuare soluzioni tecniche ed organizzative innovative;
- riattivare la dinamicità del sistema agroalimentare incentivando i giovani a fare imprese agricole.

Obiettivi specifici per la sottomisura 4.1

La sottomisura 4.1 "sostegno a investimenti nelle aziende agricole" è finalizzata a sostenere gli investimenti in aziende agricole finalizzati a migliorare la loro competitività in termini



economici ed ambientali. Gli investimenti sono mirati sia alle strutture sia al capitale in dotazione alle imprese.

Gli obiettivi specifici sono:

- rafforzare le imprese agricole, in particolare quelle operanti nei settori della zootecnia (carne e latte) e quelle dei settori cerealicolo, orticolo, frutticolo, viticolo ed olivicolo, supportandole nei processi di innovazione e cambiamento che dovranno affrontare a seguito della nuova riforma della PAC ed orientandole verso un modello sostenibile di eco-economy;
- rafforzare le imprese coinvolte negli schemi del biologico ed agro-climatico ambientali o localizzate in siti Natura 2000 che necessitano di innovazioni mirate a ridurre gli svantaggi e a facilitare processi di trasformazione e diversificazione necessari per una maggiore valorizzazione dei prodotti, funzionale anche ad aprire nuove opportunità di mercato. Nei siti Natura 2000, nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della normativa regionale e nazionale ed all'articolo 45, paragrafo 1, del Regolamento (UE)1305/2013;
- ridurre i costi delle aziende, sostenendo investimenti per l'autoconsumo energetico, la riduzione dei consumi, il riutilizzo degli scarti, la riduzione dei costi amministrativi e gestionali. In caso di autoconsumo energetico realizzato con energie rinnovabili, laddove esistenti, saranno rispettate le indicazioni dei Piani sulla qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE;
- agevolare il primo insediamento in agricoltura dei giovani sostenendo in priorità gli investimenti necessari all'avvio e alla realizzazione del Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.);
- agevolare la cooperazione tra agricoltori sostenendo in priorità gli investimenti collettivi che prevedono il coinvolgimento di almeno 5 agricoltori.

Il presente intervento non incentiva in nessun modo le aziende che svolgono attività in conto terzi ed investimenti a favore dell'irrigazione.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura si applica su tutto il territorio della Regione.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dell'aiuto sono i giovani agricoltori che non hanno compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda titolare o come socio di maggioranza ed amministratore laddove l'azienda sia una società agricola. Nel caso il giovane non si insedi come unico capo azienda (due giovani co-titolari o amministratori) il premio è riconosciuto ad



un solo giovane titolare avendo acquisito il consenso dell'altro co-titolare purché disponga di potere decisionale.

Le condizioni di primo insediamento sono definite al successivo articolo 4.

L'aiuto è subordinato alla qualifica di "agricoltori in attività", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n.1307/2013, che i beneficiari si impegnano ad acquisire entro 18 mesi dalla data di insediamento. Un giovane insediato nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda può accedere ai benefici del presente bando.

ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 40 anni all'atto della domanda ed insediarsi, per la prima volta, come titolare o legale rappresentante di un'impresa agricola o di una società agricola. La condizione di insediamento non può essere antecedente ai 12 mesi la data di presentazione della domanda di sostegno;
2. avere e documentare, secondo quanto disposto nel bando, competenze professionali ottenute attraverso una formazione per l'agricoltura conseguita presso la scuola superiore professionale o tecnica o l'università; corsi di formazione specifici per l'agricoltura riconosciuti dalla Regione per un minimo di 100 ore oppure impegnarsi a raggiungerle nei 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Le competenze possono essere acquisite anche attraverso la partecipazione alle azioni di formazione o a quelle di coaching;
3. condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concessione del sostegno;
4. impegnarsi ad aderire ai servizi di assistenza tecnica e consulenza aziendale.

La condizione di primo insediamento inizia:

1. nel caso di aziende esistenti, dalla data di acquisizione, da parte del giovane, della titolarità dell'azienda attestata dagli atti di subentro;
2. nel caso di costituzione di nuova azienda, tale condizione è legata alla data di apertura della partita IVA specifica per il settore agricolo;
3. nel caso di personalità giuridica, tale condizione è soddisfatta al momento dell'assunzione, da parte del giovane primo insediato all'interno della società, del controllo efficace e di lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di



esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.

L'insediamento si ritiene concluso al momento in cui il giovane acquisisce le competenze professionali ed ha completato la corretta attuazione del Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) e non oltre 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Ai fini del diritto al premio l'inizio dell'insediamento non può avvenire oltre 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. All'atto della domanda il giovane deve aver iniziato l'insediamento.

In conformità all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/13, l'azienda in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica minima pari a 10.000 euro di produzione lorda per le zone montane e 18.000 euro di produzione lorda per le altre zone.

Ai fini della definizione del valore minimo di produzione lorda aziendale di accesso alle sottomisure 4.1 e 6.1, viene presa in considerazione la Produzione Standard Totale (PST) dell'azienda desunta sulla scorta delle Produzioni Standard (PS) per ettaro coltura e per capo di bestiame allevato, come definito nelle tabelle di cui all'allegato 1 del presente bando, moltiplicate per gli ettari o i capi riportati nell'ultimo fascicolo aziendale validato.

Sono esclusi dal sostegno i giovani che si insediano in un'impresa che al momento dell'insediamento ha una dimensione economica maggiore di 200.000 euro di produzione standard totale.

Ai fini dell'ammissibilità i beneficiari devono presentare obbligatoriamente:

a) un Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) che dovrà descrivere nel dettaglio:

1. la situazione di partenza dell'azienda agricola con indicazione di:

- provenienza della nuova azienda agricola con evidenza, tra l'altro, che la sua costituzione non derivi da:
 - ✓ un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare;
 - ✓ un passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
- dimensioni e caratteristiche del capitale fondiario (Ubicazione; colture; fabbricati; descrizione del territorio; descrizione delle infrastrutture; descrizione terreni);
- attività svolte;
- strutture e capitali investiti;
- organizzazione del lavoro e numero di ULA coinvolte a tempo pieno, part-time e stagionali, i mercati di riferimento, i fabbisogni di cambiamento;



2. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
 3. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti la sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
 4. le informazioni necessarie a determinare la redditività aziendale nel tempo comprese quelle relative ai mercati ed alle modalità di vendita;
 5. l'impegno a diventare agricoltore attivo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento.
- b) un Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.), a supporto del P.I.A., che dovrà essere rispondente agli obiettivi della misura e del PSR-Molise 2014-2020 e dovrà descrivere nel dettaglio:
1. l'idea di sviluppo o cambiamento che si intende attuare con il P.S.A ed i relativi obiettivi operativi, coerentemente con il P.I.A.;
 2. gli investimenti da realizzare con relativo cronoprogramma (il dimensionamento minimo degli investimenti non può essere inferiore all'importo del premio euro richiesto sulla sottomisura 6.1);
 3. il quadro economico e di redditività della situazione iniziale;
 4. il business plan conseguente agli investimenti dettagliando costi, ricavi, mercati di riferimento e strategie di vendita, flussi finanziari, indici di redditività (ROI, ROS) piano finanziario per l'esecuzione degli investimenti previsti, con l'indicazione:
 - della componente di aiuto pubblico;
 - della quota a carico del beneficiario;
 - delle modalità di copertura della quota privata;
 5. il piano di ammortamento dell'investimento o descrizione dei criteri di valutazione di ammortamento dell'investimento;
 6. il confronto tra situazione iniziale e situazione post investimento evidenziando le performance attese sia economiche, sia ambientali;
 7. l'incidenza degli investimenti sul miglioramento della redditività e della competitività aziendale;
 8. l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti oggetto del piano;
 9. la fattibilità degli investimenti in termini economici e finanziari ed il rispetto delle normative comunitarie e nazionali di settore;



- c) l'analisi delle esigenze in termini di formazione e consulenza aziendale per le quali si intende accedere ai benefici delle rispettive misure;
- d) documenti o riferimenti attestanti l'adesione a schemi di qualità o biologici o agro climatico ambientali e la descrizione degli impegni assunti.

Il Piano di Inseadimento Aziendale (P.I.A.) e il Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) possono essere sostituiti dall'utilizzo dell'applicazione del "Business Plan On Line" (BPOL) realizzato da ISMEA nell'ambito della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e accessibile sul portale SIAN (www.sian.it) e dalla compilazione della relativa relazione.

La localizzazione dell'investimento deve essere nell'ambito del territorio molisano.

Le imprese devono essere in regola con gli obblighi derivanti dalla condizionalità.

Nel caso in cui i beneficiari aderiscano ad un'organizzazione di produttori (ad esempio settore ortofrutta e olio), vige l'impegno per gli stessi a non richiedere un sostegno per investimenti già inseriti nel quadro del programma operativo presentato dall'OP a valere sulle misure previste nelle rispettive OCM (Organizzazione Comune di Mercato).

Sono ammessi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

- la cui produzione sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo;
- che rispettino i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia;
- che non utilizzino, per la produzione di energia, biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006, parte quarta, e s.m.i.).

Negli impianti che producono energia elettrica da biomassa, l'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 45%. Per gli impianti di sola produzione di energia termica è previsto un limite minimo di utilizzo pari all'50%.

Sono esclusi dai benefici della presente sottomisura gli investimenti funzionali alle attività di servizi per conto-terzi presentati sia da imprese singole, sia in forma associata.

L'impegno del beneficiario, inoltre, è quello di realizzare nella loro interezza le azioni previste dal piano e di dimostrare la sostenibilità economica dell'intero intervento.

Ai fini dell'ammissibilità ai benefici del presente bando **non sono ammissibili:**

1. la costituzione della nuova azienda agricola da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare;
2. il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
3. l'erogazione di più di un premio di insediamento per azienda.



ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, ovvero l'aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA) ed ai quali è stato conferito specifico mandato.

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD).

Il MUD è un modello telematico predisposto dall'Amministrazione e disponibile per la compilazione sul portale SIAN (www.sian.it) e contiene campi precompilati con informazioni provenienti dal fascicolo aziendale. Pertanto, la predisposizione del MUD dovrà avvenire successivamente all'aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale.

Il richiedente, ovvero il legale rappresentante, avvalendosi di un professionista opportunamente delegato ed in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o rivolgendosi direttamente ad un CAA, dovrà compilare, stampare e rilasciare la domanda di aiuto. Il modello telematico si compone di diverse sezioni nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda. Al modello informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto sotto forma di files.

La domanda, rilasciata attraverso le modalità previste dal punto precedente, debitamente sottoscritta, unitamente a tutta la documentazione prevista dal presente bando, **dovrà essere presentata a mano o recapitata per plico raccomandato, entro venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico** della ricevuta da parte del sistema SIAN presso la sede dell'Assessorato Politiche agricole ed agroalimentari - Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca produttiva - Tutela dell'ambiente, in Via G. Vico, n. 1 – 86100 Campobasso.

Saranno considerate irricevibili le domande che perverranno oltre il termine dei venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN.

La documentazione, così come prevista nel presente bando, dovrà essere presentata, **a pena di irricevibilità, in busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura**, riportante sul frontespizio le seguenti indicazioni:

- a) per il richiedente, i dati anagrafici riportati nello spazio dedicato al mittente devono contenere, obbligatoriamente, almeno le seguenti informazioni:
 - nome e cognome/ragione sociale,
 - indirizzo completo,
 - recapiti telefonici,



- indirizzo di posta elettronica certificata,
- c.a.p.,
- comune,
- codice fiscale/partita I.V.A.

b) per il destinatario deve essere indicato l'indirizzo di destinazione riportato come di seguito:

“Assessorato Politiche agricole ed agroalimentari - Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca produttiva - Tutela dell'ambiente, Via G. Vico, n. 1 - 86100 CAMPOBASSO”;

c) le informazioni relative al bando a cui si intende partecipare con la seguente dizione:

“Domanda di aiuto presentata ai sensi del Pacchetto Giovani Sottomisura 6.1 – 4.1”, con numero e data di protocollo del rilascio informatico (codice a barre).

La busta, contenente tutta la documentazione, dovrà essere accompagnata, **a pena di irricevibilità**, da una **lettera di trasmissione**, posta esternamente alla busta, recante:

- a) stessi riferimenti della intestazione della busta chiusa relativamente a il richiedente, il destinatario e le informazioni relative al bando
- b) l'elenco completo degli allegati posti all'interno della busta;
- c) la data di decorrenza della domanda di sostegno se diversa dalla data di rilascio del MUD.

La busta sigillata al suo interno dovrà, **a pena di irricevibilità**, contenere la seguente documentazione:

- ✓ copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente (legale rappresentante) corredata di copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- ✓ copia della ricevuta dell'avvenuto rilascio della domanda di aiuto, generato dal sistema SIAN;
- ✓ documentazione tecnica di cui al successivo articolo 9;
- ✓ una copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti precedenti;

Tale documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere inserita in un ulteriore involucro così come prevede l'azienda incaricata al recapito.

Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020 ed al Manuale operativo utente per la



compilazione delle domande di aiuto disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica PSR Molise 2014-2020.

ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La procedura utilizzata per la presentazione delle domande è quella del bando aperto che, nella sostanza, consente di presentare le domande ai sensi del presente avviso in due fasi diverse (step) con graduatorie di merito approvate con due cadenze temporali che riguarderanno tutte le domande presentate nell'ambito della fase/step di riferimento.

Le scadenze delle fasi sono fissate al 31 maggio 2017 e al 30 settembre 2017.

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

L'applicazione di tale metodologia consente di evitare l'affannosa rincorsa contro il tempo per acquisire la cantierabilità entro i termini di scadenza dei bandi, con evidente miglioramento della qualità delle domande presentate.

Le domande di aiuto presentate per una determinata fase che non sono finanziate per mancanza di risorse, sono considerate automaticamente decadute dalla graduatoria di ammissibilità. Tali domande potranno essere ripresentate nella fase successiva a condizione che permangano, tra gli altri, i requisiti di ammissibilità relativi all'età (non aver compiuto i quaranta anni alla data di rilascio della nuova domanda) e all'insediamento che non deve essere superiore ai dodici mesi precedenti la data di rilascio della nuova domanda.

Non è consentita la presentazione di più di una domanda di aiuto da parte di una stessa impresa a valere sulla medesima fase. Inoltre, non è possibile la presentazione di una nuova domanda da parte di un beneficiario che ha in corso la realizzazione di un intervento oggetto di finanziamento a valere sulla stessa misura/bando.

La scadenza del bando è fissata al 30 settembre 2017.

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sottomisura 6.1

L'aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il giovane deve realizzare, ma viene concesso in modo forfettario quale aiuto allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del Piano di Insediamento Aziendale che deve avere inizio entro 9 mesi dalla data della decisione con cui è concesso l'aiuto e completarsi entro 36 mesi pena la decadenza dell'aiuto.

Sottomisura 4.1

Sono costi ammissibili all'operazione le voci di spesa elencate all'art. 45(2) del Regolamento (UE) n.1305/2013 nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 807/2014. Limitatamente agli investimenti collettivi finalizzati alla creazione e sviluppo di



filiere corte, sono ammissibili le spese di cui all'art. 61(1)(f) del Regolamento (UE) n.1305/2013.

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti i seguenti investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

1. interventi di miglioramento fondiario (es.: impianti di colture arboree da frutto; sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie ad esclusione degli interventi di drenaggio);
2. costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale. Nel caso dell'acquisizione esse sono ammesse solo in caso di radicale trasformazione del bene acquisito. Inoltre, l'acquisizione nell'ambito del valore complessivo deve essere limitata al 20% dell'investimento totale;
3. acquisto di macchinari ed attrezzature, con esclusione di trattori/trattrici agricole;
4. realizzazione ed interventi di miglioramento dell'efficienza delle strutture e degli impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli investimenti devono riguardare elementi che vanno oltre i requisiti minimi obbligatori di condizionalità;
5. acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC);
6. realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da:
 - o scarti e reflui di produzione ottenuti da attività agricole e forestali nel rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 2008/50/CE, alla direttiva 2001/81/CE, alla direttiva 2009/125/CE e coerenti con i nuovi obiettivi e le indicazioni del nuovo pacchetto "Aria pulita" di cui alla Comunicazione della Commissione UE COM(2013)918 final;
 - o fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico senza sottrazione di suolo agricolo, eolico, geotermico);
7. introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione);
8. ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica,



9. adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori;
10. impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti.

Sono ammessi i costi generali, quali gli onorari dei tecnici per la progettazione e per la certificazione, entro un limite massimo del 5% dell'investimento. Il limite del 5% è riferito esclusivamente alla quota riconosciuta ai fini dell'ammissibilità della spesa e non quale limitazione al dimensionamento delle spese generali. Tali spese, infatti, sono dimensionate nell'ambito di una libera negoziazione tra agricoltori e consulenti, il cui valore va indicato esplicitamente nel Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) del progetto. L'agricoltore è tenuto al pagamento complessivo delle spese generali concordate e sottoscritte nel progetto, pena decadenza della domanda, anche se l'ammissibilità della spesa rimane nel limite del 5%. Ai fini del rispetto degli ultimi orientamenti adottati dalla CE in materia di trasparenza e concorrenza e delle relative disposizioni attuative emanate dall'Organismo Pagatore AGEA, per l'affidamento degli incarichi ai tecnici individuati il richiedente dovrà dimostrare la convenienza della scelta del tecnico effettuata e la congruità del costo della prestazione richiesta (preventivi, analisi dei curricula, offerta tecnica, tariffe professionali, ecc).

Non sono, comunque, ammissibili le spese per:

1. impianti ed attrezzature usati;
2. trattori/trattrici agricole;
3. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
4. investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti, macchine ed attrezzature esistenti;
5. acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti. Inoltre, laddove siano trascorsi i 10 anni l'acquisto è ammissibile esclusivamente se esiste una motivazione valida che ne manifesti la necessità ed il vantaggio, se l'acquisizione è finalizzata ad una trasformazione radicale dell'immobile acquisto e se il valore dell'acquisizione sia contenuto entro il 20% del valore complessivo dell'investimento;
6. acquisto di terreni. Essi possono essere ammissibili esclusivamente nell'ambito del 10% del valore complessivo dell'investimento ed esclusivamente per i giovani al primo insediamento;
7. acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
8. animali, piante annuali e loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai



sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n.1305/2013, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni ed immobili, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili alle condizioni previste nel capitolo 8 del PSR Molise e nel "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" del PSR Molise 2014-2020.

ARTICOLO 8 – LIMITAZIONI E VINCOLI

In conformità all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/13, l'azienda in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica minima pari a 10.000 euro di produzione lorda per le zone montane e 18.000 euro di produzione lorda per le altre zone.

L'azienda si considera localizzata nelle zone montane quando il centro aziendale ed almeno il 75% della superficie aziendale sono localizzati in area montana.

Ai fini della definizione del valore minimo di produzione lorda aziendale di accesso alle sottomisure 4.1 e 6.1, viene presa in considerazione la Produzione Standard Totale (PST) dell'azienda desunta sulla scorta delle Produzioni Standard (PS) per ettaro coltura e per capo di bestiame allevato, come definito nelle tabelle di cui all'allegato 1 del presente bando, moltiplicate per gli ettari o i capi riportati nell'ultimo fascicolo aziendale validato.

Sono esclusi dal sostegno i giovani che si insediano in un'impresa che al momento dell'insediamento ha una dimensione economica maggiore di 200.000 euro di produzione standard totale.

Per le aziende di nuova costituzione si fa riferimento alle superfici interessate dall'insediamento e alle modalità di utilizzo di tali superfici riportati nel fascicolo aziendale.

Sottomisura 6.1

Nel caso in cui il giovane non si insedi come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, il premio viene riconosciuto esclusivamente per un solo titolare giovane insediato. Il beneficiario quindi deve risultare alternativamente:

- co-titolare, nel caso di insediamento in società agricole di persone, avere poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria;
- socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.



Non sono, invece, concesse proroghe ai tre elementi chiave della misura:

- avvio del Piano di Inseadimento Aziendale (P.I.A.) entro 9 mesi dalla data di concessione dell'aiuto;
- l'acquisizione della qualifica di agricoltore attivo, ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento;
- il completamento del Piano di Inseadimento Aziendale (P.I.A.) e le qualifiche professionali entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Sottomisura 4.1

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento, sicurezza e ambiente.

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione, così come specificato nel capitolo 8 paragrafo 8.1 del PSR Molise 2014-2020. Gli investimenti per la meccanizzazione aziendale dovranno, in ogni caso, dimostrare l'introduzione di innovazioni tecnologiche tali da comportare risparmio energetico, miglioramento delle emissioni, riduzione del rilascio di sostanze inquinanti e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Per le coltivazioni arboree sono esclusi i reimpianti a fine ciclo produttivo. Gli investimenti per l'impianto o il reimpianto di specie arboree, dovranno, in ogni caso, prevedere l'introduzione di innovazione di prodotto (adeguamento di specie/varietà), ovvero di processo (forme di allevamento, ecc.) tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi strutturali della presente misura.

Nel caso di ricorso a contratti di leasing con vincolo di acquisto, i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti ed assicurativi, non sono considerati spesa ammissibile.

Non è ammesso l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o piante annuali.

Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

Non sono ammessi gli aiuti per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari. È possibile derogare a tale divieto solamente per i requisiti di nuova introduzione chiaramente indicati nel bando.

Per l'autoproduzione di energia commisurata ai fabbisogni aziendali, sono ammessi investimenti per impianti di potenza non superiore ad 1 Megawatt. Per la realizzazione di tali



impianti saranno rispettate, ove pertinenti, le normative e le procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'aumento della capacità produttiva è comunque ammesso, ad esclusione del caso riportato di seguito: qualora un'organizzazione comune di mercato o le norme relative ai pagamenti diretti, finanziati da parte del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, impongano restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno comunitario a livello di aziende agricole o impianti di trasformazione, non può essere sostenuta alcuna operazione che possa comportare un incremento della produzione che ecceda dette limitazioni o restrizioni.

Limiti e demarcazioni con le OCM

Se un'organizzazione comune di mercato (OCM) che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno UE a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione, non possono essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.

Alla luce di quanto sopra, gli investimenti dovranno essere conformi alle indicazioni specificate nelle seguenti sintesi tecniche di settore nelle more dell'emanazione delle specifiche norme attuative in fase di predisposizione a livello comunitario e nazionale.

Il sistema informativo SIAN dell'organismo pagatore AGEA gestisce sia le domande di aiuto del PSR che quelle riguardanti gli aiuti del cosiddetto primo pilastro, ciò assicura il controllo dell'assenza del doppio finanziamento nella fase di ammissibilità.

Settore ortofrutticolo

La demarcazione verte sull'applicazione del principio della non duplicazione dei pagamenti. Poiché entrambi gli strumenti sono gestiti dall'organismo pagatore nazionale AGEA e poiché è già operativo il controllo automatico in fase di ammissibilità degli interventi, i soggetti beneficiari di interventi delle misure previste nell'OCM sono esclusi, per gli stessi interventi, dai benefici previsti nel presente bando e nelle misure del PSR Regione Molise. In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.

Settore vitivinicolo

La complementarità e la demarcazione tra gli interventi previsti nel Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e quelli del PSR regionale sono dettate da specifiche disposizioni ministeriali (DM 1831 del 04/03/2011 e successive modificazioni) che individuano le tipologie ammesse a sostegno per gli investimenti attuati nei due strumenti programmatori.



Gli investimenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, previsti dall'articolo 46 del reg UE n.1308/2013, sono ammissibili al sostegno esclusivamente nell'ambito dell' OCM vino e sono quindi esclusi dal presente bando e dal PSR Molise.

Gli investimenti comprendono una o più delle seguenti azioni:

- la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
- la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;
- miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile la riconversione varietale.

Settore olio

Al fine di garantire la necessaria demarcazione tra OCM e PSR, si prevede che il PSR intervenga in maniera esclusiva a livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali individuali. Le attività dimostrative relative all'uso di macchine e tecniche per il controllo delle fitopatie sono finanziate solo nell'ambito OCM ed escluse dal PSR. Le attività di formazione e di consulenza aziendale saranno soggette a verifica dei soggetti beneficiari al fine di evitare il doppio finanziamento: sono escluse dal finanziamento le aziende che già partecipano ad azioni analoghe finanziate nell'ambito dei Piano Operativi dell'OCM olio.

Settore apicoltura

Il Regolamento (UE) n.1308/2013, nel prevedere le azioni finanziabili nell'ambito delle misure a favore dell'apicoltura, specifica l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale. Su tale base si prevede che la demarcazione verta sull'applicazione del principio della non duplicazione dei pagamenti. Poiché entrambi gli strumenti sono gestiti dall'organismo pagatore nazionale AGEA e poiché è già operativo il controllo automatico in fase di ammissibilità degli interventi, i soggetti beneficiari di interventi delle misure previste nell'OCM sono esclusi, per gli stessi interventi, dai benefici previsti nel presente bando. In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.

I lavori dovranno essere avviati entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e dovranno terminare entro 24 mesi dalla data di avvio (termine di fine lavori). Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il



rilascio della domanda di pagamento a saldo) può, solo con motivazioni ritenute valide, essere prorogato. Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 12 mesi dalla data iniziale di fine lavori. L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE

La documentazione tecnica da presentare, in allegato alla domanda di aiuto generata dal portale SIAN e sottoscritta dal richiedente (legale rappresentante), è la seguente:

1. Piano di Inseidamento Aziendale (P.I.A.) riportante le informazioni di cui all'articolo 4;
2. Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) riportante le informazioni di cui all'articolo 4;
3. Elaborati progettuali di supporto al Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) :
 - a) relazioni tecniche di riferimento alle soluzioni progettuali;
 - b) elaborati grafici con allegate le planimetrie aziendali riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti (se presenti);
 - c) computo metrico estimativo dei lavori;
 - d) analisi dei prezzi. Nel caso essa venga effettuata attraverso il ricorso a preventivi il beneficiario deve accertarsi che i soggetti ai quali si fa richiesta non abbiano tra loro conflitti di interesse. In caso di ricorso ad altre modalità si deve specificare nel dettaglio le motivazioni di tale scelta, la metodologia e le fonti informative utilizzate, e come sia garantita la congruità del prezzo. L'Amministrazione si riserva di verificare la congruità e veridicità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato;
 - e) altra documentazione inerente il progetto quale la specifica documentazione fotografica illustrante la situazione ex-ante, capitolato e schema di contratto/convenzione contratti di acquisto, scheda tecnica relativa alla tipologia di impianto per fonte di energia rinnovabile prescelta, ecc..
4. Analisi delle esigenze in termini di formazione e consulenza aziendale per le quali si intende accedere ai benefici delle rispettive misure;
5. Documenti o riferimenti attestanti l'adesione a schemi di qualità o biologici o agro climatico ambientali e descrizione degli impegni assunti.

Il Piano di Inseidamento Aziendale (P.I.A.) e il Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) possono essere sostituiti dall'utilizzo dell'applicazione del "Business Plan On Line" (BPOL) realizzato



da ISMEA nell'ambito della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e accessibile sul portale SIAN (www.sian.it) e dalla compilazione della relativa relazione.

Il Piano di Sviluppo Aziendale, gli elaborati progettuali e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nella documentazione a corredo della domanda di aiuto, così come per gli eventuali allegati, sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione del provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali, di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le autodichiarazioni rilasciate, e soprattutto che il soggetto/società non incorra in una delle seguenti condizioni: inaffidabilità, fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o assenza di situazioni economiche o finanziarie che possano nel breve periodo determinare una delle situazioni suddette.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

La non adempimento di uno degli elementi su riportati comporta la decadenza totale dell'aiuto sia della presente sottomisura, sia delle altre eventuali sottomisure integrate.

L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, del procedimento amministrativo, integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.

ARTICOLO 10 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

Sottomisura 6.1

L'aiuto non può superare il valore massimo indicato nell'allegato II del Regolamento n. 1305/2013. È un contributo in conto capitale sotto forma di aiuto forfettario erogato in due rate: la prima pari all'80% erogato dopo la concessione dell'aiuto e previa presentazione da parte del beneficiario di apposita domanda di pagamento; la seconda, pari al restante 20%, erogato entro i cinque anni dall'avvenuta concessione dell'aiuto previa verifica, da parte dell'Amministrazione, della corretta realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) e dell'apposita domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.



Le domande di pagamento vanno inserite sul portale Sian e secondo le procedure fornite dall'organismo Pagatore AGEA e presenti nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise area tematica PSR Molise 2014-2020.

L'importo è dimensionato su due livelli base:

- di 30.000,00 euro nel caso l'insediamento avvenga in aziende localizzate in zone montane con almeno una Produzione Standard Totale di 10.000 euro;
- di 40.000,00 euro nel caso l'insediamento avvenga in aziende localizzate nelle altre zone e con almeno una Produzione Standard Totale di 18.000 euro.

Sottomisura 4.1

La spesa massima ammissibile è pari a 50.000 euro per gli investimenti effettuati da aziende localizzate in zone montane, (così come definite nel presente bando) e a 67.000 euro nelle altre zone.

Il dimensionamento minimo dell'investimento non può essere inferiore all'importo del premio richiesto sulla sottomisura 6.1.

Il tasso di aiuto massimo è pari al 60% della spesa ammissibile.

L'aiuto è concesso in conto capitale e il contributo pubblico non può superare l'importo del premio concesso sulla sottomisura 6.1 (€ 30.000,00 euro nel caso l'insediamento avvenga in aziende localizzate in zone montane con almeno una Produzione Standard Totale di 10.000 euro - € 40.000,00 euro nel caso l'insediamento avvenga in aziende localizzate nelle altre zone e con almeno una Produzione Standard Totale di 18.000 euro).

L'importo richiesto a finanziamento deve essere dimensionato sulla base delle reali capacità dell'azienda ad attuare l'investimento ed a sostenerlo nel tempo.

Possono essere corrisposti degli anticipi per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

ARTICOLO 11 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri seguenti approvati nel Comitato di Sorveglianza del PSR Molise 2014-2020 del 29 settembre 2015 e di seguito riportati.

Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno contestualmente un punteggio minimo di 25 punti per la sottomisura 6.1 (di cui almeno 15 conseguiti sul principio "piano aziendale") e di 35 punti per la sottomisura 4.1 (di cui almeno 10 conseguiti sul principio "Proposta progettuale" ed almeno 10 conseguiti sul principio "Presenza di



innovazione negli investimenti rispetto anche alle indicazioni previste dalla direttiva acqua, benessere animale fitofarmaci e aria”).

Per la sottomisura 6.1, il punteggio massimo è 65 ed i criteri di selezione sono i seguenti:

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo	Peso del criterio
Redditività economico-finanziaria	PLV compreso tra € 15.000 e € 20.000 nelle aree montane e € 20.000 e € 25.000 per le altre aree	20	20	31%
	PLV compreso tra € 20.001 e € 25.000 nelle aree montane e tra € 25.001 e € 30.000 per le altre aree	10		
	PLV oltre € 25.000 nelle aree montane e oltre € 30.000 per le altre aree	5		
Piano aziendale	Orientamento del piano al settore latte	10	20	31%
	Orientamento del piano al settore carne	5		
	Orientamento del piano al settore ortofrutticolo (*)	5		
	Orientamento del piano al settore cerealicolo	5		
	Presenza di soluzioni tecnologiche e meccaniche funzionali ad una riduzione energetica, alla sicurezza del lavoro, al benessere animale ed alla salvaguardia delle risorse naturali ivi compreso il suolo	10		
	Tecnologie e pratiche per il miglioramento della qualità dei prodotti	10		
Orientamento del piano alle pratiche biologiche o migliorative per l'ambiente	10			



Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo	Peso del criterio
Svantaggi naturali legati alla localizzazione dell'azienda	Localizzazione azienda aree montane	15	15	23%
	Localizzazione azienda in aree Natura 2000 o HVN	10		
Sinergie con altre misure del programma	Adesione in atto alle misure 10, 11, 13 e 3.1 del programma.	10	10	15%

*l'olivicoltura e la viticoltura rientrano nel settore produttivo ortofrutta

Per la sottomisura 4.1, il punteggio massimo è 90 ed i criteri di selezione sono i seguenti:

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo	Peso del criterio
Localizzazione degli interventi	Aree montane	10	10	11,1%
	Aree Natura 2000 o HVN	5		
Proposta progettuale	Introduzione di nuove tecnologie	5	15	16,7%
	Capacità economica a remunerare gli investimenti nel tempo	3		
	Investimenti volti alla riduzione dei costi	5		
	Investimenti nella diversificazione produttiva	5		
	Investimenti per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico	5		
Sviluppo attività di commercializzazione diretta o filiere corte		5		
Presenza di innovazione negli investimenti	Investimenti innovativi rispetto alle indicazioni previste nelle direttive: acqua, benessere animale, fitofarmaci e aria	5	15	16,7%



Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo	Peso del criterio
rispetto anche alle indicazioni previste dalla direttiva acqua, benessere animale fitofarmaci e aria	Innovazioni di prodotto e/o di processo	5		
	Innovazioni nel marketing e nella commercializzazione dei prodotti	5		
Progetti integrati	Intervento presentato da soggetti beneficiari della misura biologico e/o misure agro climatico-ambientale e/o misure della qualità	10	10	11,1%
Tipologia di settore produttivo prevalente	Latte	20	20	22,2%
	Cereali	15		
	Carne	18		
	Ortofrutta*	18		
Progetti collettivi	Progetti presentati da soggetti collettivi (almeno 5 agricoltori)	5	5	5,5%
Dimensioni economiche aziendali	Da € 15.000 a € 25.000 di PLV	15	15	16,7%
	Da € 25.001 a € 35.000 di PLV	10		
	Da € 35.001 a € 50.000 di PLV	5		

*l'olivicoltura e la viticoltura rientrano nel settore produttivo ortofrutta

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dalla commissione/istruttore incaricata/o della valutazione sommando al punteggio conseguito per la sottomisura 6.1 il punteggio conseguito per la sottomisura 4.1. A parità di punteggio sarà preferito l'agricoltore di età inferiore.

ARTICOLO 12 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente euro 6.000.000,00 di cui euro 3.000.000,00 per la sottomisura 6.1 ed euro 3.000.000,00 per la sottomisura 4.1

Le risorse sono ripartite in due step come segue:



I step: scadenza 31 maggio 2017

sottomisura 6.1: 1.500.000,00 euro

sottomisura 4.1: 1.500.000,00 euro

Il step: scadenza 30 settembre 2017

sottomisura 6.1: 1.500.000,00 euro

sottomisura 4.1: 1.500.000,00 euro

Le risorse non assegnate nel I step confluiscono nello step successivo.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Per la sottomisura 6.1, i soggetti interessati dal presente aiuto non sono soggetti a rendicontare la spesa relativa al premio di primo insediamento concesso nelle modalità su riportate.

Per la sottomisura 4.1, i soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati entro il periodo assegnato per la realizzazione stessa, debbono presentare domanda di pagamento finale e la specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

Le domande di pagamento vanno inserite sul portale Sian, secondo le procedure fornite dall'organismo Pagatore AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica PSR Molise 2014-2020.

Per la rendicontazione della spesa il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmata da un tecnico abilitato;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili);
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore;
- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);



- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- copia dell'atto di acquisto nel caso di acquisto di terreni ed immobili;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" del PSR Molise 2014-2020.

ARTICOLO 14 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" del PSR Molise 2014-2020 predisposto dall'Amministrazione, con il quale sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa vigente e dal "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" del PSR Molise 2014-2020.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" del PSR Molise 2014-2020.

La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 5, dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando, all'Ufficio Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni successive a tale periodo, l'Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta.

Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata dell'errore/malfunzionamento riscontrato. La regione, entro



sette giorni verifica, con AGEA, la reale esistenza dell'anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.

Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020 e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all'indirizzo psr.regione.molise.it.

Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.

Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti la scadenza del bando.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Servizio "Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese".